

Trento, 22 febbraio 2011

Risarcimenti ai consumatori se la portabilità del mutuo ritarda!

Alcuni consumatori trentini che hanno deciso di fare la portabilità del proprio mutuo, ci hanno segnalato e chiesto specifiche consulenze sul problema del ritardo nel concludere il processo di passaggio da una banca all'altra e soprattutto sulla possibilità di ottenere un risarcimento in caso di ritardo. In particolare le segnalazioni hanno riguardato il mancato risarcimento spettante forfettariamente al consumatore: cioè superato il termine di trenta giorni e in presenza di una risposta negativa della banca alla formale richiesta di risarcimento, che fare?

Lo ha stabilito la legge 3 agosto 2009, n. 102: se la procedura per la portabilità del mutuo dalla vecchia alla nuova banca dura più di trenta giorni spetta al consumatore **il risarcimento in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo**, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

La domanda va rivolta alla banca cedente, la vecchia per intenderci, quella che si lascia.

Il termine dei trenta giorni decorre “dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancaria ai fini dell'operazione di surrogazione”.

La disposizione nonostante sia entrata in vigore a partire dal 5 agosto 2009 si applica anche ai rapporti sorti anteriormente ma ancora pendenti (secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione).

“La materia è di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che può condannare, in una prima fase e a costi contenuti (20,00 € quali diritti di segreteria), la banca a risarcire il cliente”, commenta Carlo Biasior “e nel caso in cui la banca non rispetti la decisione dell'ABF può essere ulteriormente condannata a far pubblicare a sua cura e spese su due quotidiani a diffusione nazionale il fatto di non aver rispettato la decisione dell'arbitro”.

In caso di problemi con la portabilità dei mutui il CRTCU è a disposizione per consulenza e assistenza. Vi segnaliamo inoltre il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario www.arbitrobancariofinanziario.it che è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.